

Il forfettario non deduce gli oneri del riscatto di laurea

Sto valutando l'opportunità e la convenienza del riscatto del periodo di laurea di mia figlia.

L'obiettivo è duplice: superare la soglia dei 20 anni di iscrizione all'Inps e beneficiare della deducibilità fiscale degli importi pagati a tale scopo. Il problema sta nel fatto che mia figlia, architetto libero professionista, quest'anno ha optato per il regime fiscale forfettario. Prevede di avere in futuro redditi modesti, ma sopra la soglia di tassabilità. Fino ad oggi ha maturato 16 anni di iscrizione all'Inps, essendo stata socia nella mia impresa familiare. Ha in corso un fondo pensione che alimenta ogni anno con versamenti volontari.

Essendo nel regime forfettario potrà dedurre i contributi che verserà per il riscatto della laurea?

L.G. - PIEVE DI SOLIGO

La risposta è negativa. L'articolo 1, comma 64 della legge 190/14 afferma che sono deducibili dal reddito forfettario «i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge», cioè i contributi che obbligatoriamente vanno corrisposti in quanto previsti dalla legge. I contributi versati per il riscatto della laurea sono invece il frutto di una libera scelta che non risponde a un obbligo di legge, da cui deriva la deducibilità quale onere ex articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986). Peraltro, lo stesso articolo 10 appena citato comprende, tra gli oneri deducibili, sia i contributi obbligatori sia quelli facoltativi, mentre la medesima citazione, nella legge 190/14 è limitata al primo caso.